



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **DECRETO n. 580 del 3 agosto 2023**

**Approvazione dello schema di “Accordo di collaborazione per la Rigenerazione Urbana in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 18 maggio 2023. Individuazione dei seguenti progetti pilot nel comune di Camerino:**

- 1. “Ex Casermette di Torre del Parco”;**
- 2. “Compendio demaniale costituito dalla Chiesa di San Francesco ed ex carcere giudiziario ed ex caserma dei Carabinieri”.**

**Il Commissario Straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 235;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Viste** le ulteriori deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato “decreto-legge sisma”);

**Visto** l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma*

dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 *“Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, che ha trasformato l’Agenzia in ente pubblico economico;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, con particolare riguardo agli articoli 6 rubricato *“Valorizzazione del patrimonio culturale”* che dispone *“La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. ... In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.”* e l’art. 112 che reca la disciplina per la *“Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”*;

**Visto** il decreto ministeriale del Ministero della cultura del 24 ottobre 2016, n. 483, recante *“Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016”* e, in particolare, l’art. 1, comma 4 con cui si attribuisce al Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, *inter alia*, l’adozione di ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali, mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post sisma;

**Visto** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, e, in particolare l’art. 5 rubricato *“Norme in materia di rigenerazione urbana”*;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, recante: *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, e in particolare l’art. 41, con il quale si attribuisce al Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio, l’adozione di ogni provvedimento riguardo alla valorizzazione e tutela dei beni culturali, mobili e immobili nell’ambito del territorio di competenza;

**Vista** l’Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020, per *“l’individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016”*;

**Vista** l’Ordinanza commissariale n. 107 del 22 agosto 2020 recante *“Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”*;

**Vista** l’Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante *“Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”* e, in particolare, gli artt. 3 e 6 laddove quest’ultimo prevede: *“il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 [...] previa stipulazione di apposita convenzione”*;

**Vista** la Convenzione Europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non è costituito dai soli *“beni paesaggistici”*, ma comprende (art. 2) *“tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i*

*paesaggi degradati*”;

**Visto** l’Ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021, *“Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. e, in particolare, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 123 recante: *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**Visto** l’art. 16-bis, comma 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo il quale al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall’Agenzia del Demanio, quest’ultima opera utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’art.1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**Visto** l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”* e, in particolare, il Capo I rubricato *“Misure urgenti per gli interventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”*, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Visto** l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** l’art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**Visto** il decreto commissariale n. 251 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto *“Approvazione schema di “Accordo di collaborazione per la Rigenerazione Urbana tra il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l’Agenzia del Demanio e l’Ufficio del Sovrintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*;

**Visto** il decreto commissariale n. 298 del 18 aprile 2023 avente ad oggetto *“Approvazione schema di “Accordo di collaborazione per la Rigenerazione Urbana tra il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l’Agenzia del Demanio e l’Ufficio del Sovrintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016” – Rettifica parziale proprio decreto n. 251 del 31 marzo 2023”*;

**Visto** l’Accordo di collaborazione per la Rigenerazione urbana, sottoscritto in data 18 maggio 2023, tra il Commissario straordinario, l’Agenzia del Demanio, l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ed in particolare l’art. 2, commi 1, 2 e 3, ai sensi del quale *“1. L’Accordo ha ad oggetto l’ideazione e l’elaborazione di progetti di riqualificazione e di*

rigenerazione territoriale materiale e immateriale di aree, borghi e spazi pubblici a maggior rischio di abbandono e/o marginalità e, in particolare, la definizione di un progetto pilot, rispondente alle finalità di cui all'articolo 1, realizzato nelle Regioni del Cratere 2016 per la rigenerazione socio-economica dei territori colpiti dal sisma del 2016.

2. Ciascuno dei progetti pilot sviluppati, anche attraverso il recupero di immobili abbandonati, dovrà muovere da un ascolto e da un coinvolgimento attivo svolto sul territorio, al fine d'individuare esigenze, istanze, necessità, specificità e potenzialità che potranno essere parte integrante e fondante di una progettualità partecipata che risponderà ai più moderni criteri di sostenibilità energetico-ambientali, con dotazioni tecnologiche innovative che consentiranno una più efficace ed efficiente fruibilità dell'immobile pubblico che si aprirà alla collettività, nel rispetto delle compatibilità funzionali dello stesso e che riporterà economia, sviluppo e nuove generazioni di giovani con nuove professionalità e qualità di vita, in luoghi densi di storia, cultura e qualità ambientale.

3. Il progetto pilot riguarderà sia gli immobili di proprietà dell'Agenzia sia quelli di proprietà comunale o comunque beni di proprietà pubblica. Nel rispetto del raggiungimento dell'obiettivo comune potranno essere individuati anche stakeholders diversi, il cui apporto dovrà essere funzionale alle finalità di cui all'art.1.”;

**Considerato** che in data 19 maggio 2023, i rappresentanti istituzionali del Comune di Camerino, del Ministero della Cultura-Direzione Regionale Musei Marche, Ministero della Cultura-Soprintendenza Marche Sud, Università di Camerino, agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche, al fine di individuare i progetti pilot in chiave di rigenerazione urbana;

**Che** nella predetta riunione sono stati individuati i seguenti progetti pilot:

1. “Ex Casermette di Torre del Parco”;
2. “Compendio demaniale costituito dalla Chiesa di San Francesco ed ex carcere giudiziario ed ex caserma dei Carabinieri”, nel comune di Camerino;

**Che** si rende pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di Accordo, disciplinante le finalità ed i progetti pilot, la loro attuazione, le attività delle parti, gli oneri finanziari e quant'altro occorrente per una compiuta attuazione dei relativi interventi;

Per tutto quanto in premessa, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto,

## **D E C R E T A**

1) di approvare lo Schema di “Accordo di collaborazione per la Rigenerazione Urbana in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 18 maggio 2023. Individuazione dei seguenti progetti pilot nel comune di Camerino”, allegato al presente decreto sotto la lett. a) per farne parte integrante e sostanziale:

- “Ex Casermette di Torre del Parco”;
- “Compendio demaniale costituito dalla Chiesa di San Francesco ed ex carcere giudiziario ed ex caserma dei Carabinieri”;

2) di dare atto che per l'attuazione dell'Accordo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo;

3) di dare atto che le fonti di finanziamento dei progetti oggetto del presente Accordo saranno successivamente individuate dalle Parti in coerenza con i rispettivi strumenti programmatici di spesa;

4) di stabilire che il referente della struttura commissariale è individuato nell'Arch. Armando Balducci, esperto della struttura commissariale;

5) di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri



DIREZIONE  
REGIONALE  
MUSEI MARCHE



SOPRINTENDENZA  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI  
ASCOLI PICENO FERMO E MACERATA



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

**in attuazione dell'Accordo siglato il 18 maggio 2023 tra il Commissario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'Agenzia del demanio e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

### TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016**, rappresentata dal Sen. Guido CASTELLI, n.q. di Commissario Straordinario

E

l'**Agenzia del demanio**, rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra DAL VERME n.q. di Direttore dell'Agenzia del Demanio, (in prosieguo, anche solo "Agenzia")

E

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, rappresentata dall'Ing. Giuseppe LACAVA, n.q. di Soprintendente, (in prosieguo, anche solo "Soprintendenza provinciale")

E

il **Comune di Camerino**, rappresentato dal Dott. Roberto LUCARELLI, n.q. di Sindaco, (in prosieguo, anche solo "Comune")

E

la **Direzione regionale Musei Marche**, rappresentata dal Dott. Luigi GALLO, n.q. di Direttore

E

la **Università degli Studi di Camerino**, rappresentata dal Prof. Claudio PETTINARI, n.q. di Rettore, (in prosieguo, anche solo "Università").

Nell'insieme denominati anche "Parti" e singolarmente "Parte" e tutti domiciliati, per l'Ufficio,

presso le rispettive sedi.

## VISTO

- l'Accordo per la rigenerazione urbana sottoscritto il 18 maggio 2023 (in prosieguo, anche solo "Accordo") tra il Commissario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (in prosieguo, il "Commissario"), l'Agenzia del demanio e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che si considera ivi integralmente si richiama e si intende allegato anche se non materialmente quale atto presupposto del presente Accordo attuativo e che le Parti dichiarano di conoscere, approvare e – per quanto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ. – di "volerne profittare";

## E VISTI ALTRESI'

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia in Ente pubblico economico;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;
- l'articolo 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle Amministrazioni centrali e degli Enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli Enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in particolare, l'articolo 4 che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli di intesa;
- l'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli

obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024, nell'ambito del quale l'Agenzia del demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del *Green New Deal*;

- l'articolo 16-bis, comma 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo il quale al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, quest'ultima opera utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici;
- gli articoli 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ove si prevede che l'Agenzia del demanio possa mettere a disposizione – rispettivamente - beni immobili di proprietà dello Stato e beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico e al patrimonio disponibile per progetti da attuarsi mediante risorse del PNRR in coerenza con le finalità individuate dalle citate disposizioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, con particolare riguardo all'articolo 6 rubricato “*Valorizzazione del patrimonio culturale*” che dispone «*La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [...] In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati*» e all'articolo 112 che reca la disciplina per la “*Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*”;
- il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 76, recante: “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e in particolare l'articolo 41, con il quale si attribuisce al Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio, l'adozione di ogni provvedimento riguardo alla valorizzazione e tutela dei beni culturali, mobili e immobili nell'ambito del territorio di competenza;
- il decreto ministeriale del MiC (già MiBACT) del 24 ottobre 2016, n. 483 recante “*Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 4 con cui si attribuisce al Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, *inter alia*, l'adozione di ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali, mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post sisma;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non è costituito dai soli “*beni paesaggistici*”, ma comprende (articolo 2) “*tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati*”;



- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 4 recante "*Sistema regionale delle autonomie locali*";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*";
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce: «*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023*», e il successivo comma 739 che proroga al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*" e, in particolare, il Capo I rubricato "*Misure urgenti per gli interventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016*", convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. e, in particolare, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", e, in particolare l'articolo 5 rubricato "*Norme in materia di rigenerazione urbana*";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*", in particolare con riguardo all'articolo 7, ai sensi del quale un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra Amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il giorno 19 maggio 2023 si è tenuta presso il Comune di Camerino una riunione tecnico-

operativa, alla presenza dei rappresentanti dei seguenti Enti: Comune di Camerino, Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Marche, Ministero della Cultura - Soprintendenza Marche Sud, Università di Camerino, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche – redigendo, infine, un verbale dell'incontro (il "Verbale", che si considera allegato al presente Atto a formarne parte integrante);

- tale incontro ha avuto ad oggetto una discussione preliminare in ordine ad eventuali progetti da attuarsi in conseguenza dell'Accordo e con gli strumenti e modalità da esso previsti – anche al fine di individuare i progetti *pilot* (come definiti dall'Accordo stesso);
- le Parti hanno individuato, a tal fine, i seguenti progetti/immobili demaniali e le eventuali ipotesi di valorizzazione in chiave di rigenerazione urbana:
  - Ex Casermette site in Località Torre del Parco (progr. DSA MCD0014);
  - Compendio demaniale sito nel centro storico cittadino e costituito dall'Ex Carcere giudiziario-Chiesa di San Francesco (progr. DSA MCD0001) e dall'Ex Caserma dei Carabinieri (progr. DSA MCB0076);
- le Parti, nel Verbale, hanno illustrato le ipotesi di valorizzazione per ciascuno dei suddetti compendi immobiliari, evidenziando le potenziali azioni di sviluppo per la valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici e le ricadute economico-sociali per lo sviluppo del territorio, sia in ambito culturale, sia sotto l'aspetto turistico;
- le Parti hanno concluso l'incontro concordando *“sull'opportunità di avviare nell'immediato le interlocuzioni con le rispettive Strutture Centrali e con il Commissario Straordinario per il Sisma 2016 per realizzare l'accordo attuativo che finalizzi i reciproci impegni, porti alla definizione delle convenzioni sopra richiamate e dia avvio alla realizzazione delle opere”*;
- l'art. 3, comma 2 dell'Accordo prevede che: *“In fase attuativa del presente Accordo saranno individuati, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali da coinvolgere, gli impegni specifici a carico delle Parti; in particolare, saranno definiti i contenuti, le forme e il riparto di competenze per ogni attività nei rispettivi ambiti di intervento di ciascun progetto, indicando le risorse finanziarie, scientifiche, professionali e organizzative che potranno essere messe a disposizione.”*, affinché il Commissario ponga in essere gli atti necessari a dare concreto avvio ai progetti *pilot* che costituiscono l'obiettivo dell'Accordo stesso e del presente Atto;
- le Parti hanno evidenziato che le ipotesi di valorizzazione ivi prospettate rivestono carattere di urgenza, giacché gli interventi sui predetti immobili demaniali sono già previsti dall'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 del Commissario, che ha stanziato fondi per € 10,4 milioni oltre ad € 29,998 milioni stanziati dal PNRR;

### **TANTO CONSIDERATO, LE PARTI**

- richiamate le premesse e l'articolato dell'Accordo, cui si intende espressamente aderire e dare attuazione;
- richiamati, altresì, gli atti di assenso e pareri rilasciati dagli organi direttivi di ciascuna delle predette Parti;
- richiamati, inoltre, tutti gli atti citati nelle premesse del presente Accordo attuativo (in prosieguo anche solo "Accordo attuativo" o "Atto")

che si considerano tutti allegati, in quanto parte integrante e sostanziale del presente Atto

## CONCORDANO E DANNO ATTO

### di quanto in prosieguo

#### Articolo 1

##### *(Finalità e Progetti pilot)*

1. Il presente Atto recepisce le finalità dell'Accordo e, pertanto, promuove un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti e la Struttura commissariale, l'Agenzia del demanio ed il Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, volendo le Parti estendere le finalità e gli effetti dell'accordo stesso anche ai firmatari del presente atto che ne accettano i contenuti.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al ridetto Accordo, le Parti propongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'Accordo stesso i seguenti progetti *pilot*, così succintamente descritti:

- **Progetto n. 1 (suddiviso in due lotti) – Ex Casermette di Torre del Parco**

Il presente progetto si innesta su un precedente intervento di valorizzazione e rifunionalizzazione finalizzato al cd. "Recovery Art Conservation" e si suddivide in due lotti:

Lotto 1: L'intervento riguarda i primi 8 fabbricati con la finalità di rendere il deposito operativo. La consegna dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026.

Lotto 2: L'intervento riguarda i restanti 26 fabbricati oltre alla realizzazione di eventuali opere finalizzate ad una miglior valorizzazione dell'investimento in coerenza con le previsioni del PNRR e della ricostruzione post sisma 2016. La consegna dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Fermo restando l'obiettivo primario di realizzare un deposito che accolga i beni artistici danneggiati dagli eventi calamitosi, le parti convengono, visto il rilevante investimento dello Stato, sulla necessità di creare un polo d'eccellenza per il restauro dei beni culturali, quale elemento di rilancio socio-economico e culturale della città di Camerino, che garantisca la creazione di posti di lavoro e promuova l'offerta turistica, con conseguente attrazione di investimenti a beneficio del tessuto economico della città.

Si condivide l'opportunità di favorire la realizzazione di:

- aree didattiche in coerenza con l'offerta formativa dell'Università di Camerino che già vede istituiti i corsi di laurea in Tecnologie e Diagnostica per i Beni Culturali ed Architettura e con l'opportunità di ampliare la stessa anche tramite convenzione con altri Enti quali, a titolo indicativo, Università di Urbino, Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata e Istituto Centrale per il Restauro;

- aree espositive che possano ospitare, temporaneamente, le opere restaurate di maggior prestigio prima di essere riportate alla destinazione originaria cosicché da rendere la Città di Camerino pienamente coinvolta nel progetto di Recovery Art quale punto di riferimento e di fruizione per la cittadinanza e per lo sviluppo del turismo museale e conseguente attrazione di investimenti;

- aree per il ricovero dei beni di grandi dimensioni al fine di aumentare la funzionalità del deposito.

Il nuovo Polo così realizzato diverrà, quindi, un centro di interesse per i dipendenti del Ministero, per esperti nel restauro, per professori universitari, per studenti ed in ultimo per turisti interessati alle opere divenendo in questo modo un motore di rilancio della Città di Camerino.

- **Progetto n. 2 – Compendio demaniale costituito dalla Chiesa di San Francesco ed Ex Carcere Giudiziario (progr. DSA MCD0001) e dall'Ex Caserma dei Carabinieri (progr. DSA MCB0076)**

L'obiettivo è quello di individuare la miglior destinazione d'uso per il compendio demaniale, in considerazione dell'urgenza di eseguire l'intervento di consolidamento e miglioramento sismico in forza dell'Ordinanza Speciale n. 27 del 14.10.2021 del Commissario con la quale sono stati già stanziati € 10,4 mln.

Si conviene di dare risalto alla centralità del compendio in pieno centro storico che si ritiene debba divenire un Polo culturale scientifico/museale da destinare a:

- Laboratori didattici e aule in linea con l'offerta formativa dell'Università di Camerino con l'opportunità di ampliare l'utilizzo anche tramite convenzione con altri Enti quali, a titolo indicativo, Università di Urbino, Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata e l'Istituto Centrale per il Restauro;
- Foresterie per gli addetti ai lavori e residenze per universitari quale opportunità di rilancio del borgo al fine di riportare vita nel centro storico;
- Spazi museali in cui valutare i progetti di maggiore attrattiva ed in particolare sono stati segnalati quelli finalizzati a riportare la pinacoteca civica all'interno della Chiesa di San Francesco ed alla realizzazione del Museo del terremoto/ricostruzione all'interno dell'Ex Carcere Giudiziario.

3. Le Parti, sin d'ora, si riservano di meglio dettagliare i suindicati progetti *pilot*, ovvero di proporre ulteriori o diversi, ovvero di rinunciare all'attuazione di uno o più di quelli indicati al precedente comma 2, in ragione di eventuali nuove esigenze manifestate dai rispettivi organi decisionali. Quanto precede, è da intendersi anche in relazione agli impegni assunti da una sola delle Parti stipulanti.

4. Le Parti, inoltre, si riservano di coinvolgere attivamente il territorio in ordine alla implementazione ed esecuzione dei predetti progetti *pilot*, nonché - nel rispetto del raggiungimento dell'obiettivo comune - di individuare altri *stakeholders*, il cui apporto dovrà essere funzionale alle finalità di cui al presente articolo.

5. Le Parti, in coerenza con le finalità del presente Atto e dell'Accordo, concordano di approfondire i progetti *pilot* sopra indicati, anche avvalendosi del supporto progettuale dell'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione, come previsto dall'art. 4, comma 6.1 dell'Accordo che verrà incaricata mediante separati atti convenzionali di fornire il supporto necessario, stabilendosi in detti atti anche le linee guida, le forme reciproche di collaborazione con le Parti e le risorse dedicate all'attività di supporto progettuale.

6. Le Parti, inoltre, in coerenza con le finalità del presente Atto e dell'Accordo e nei termini di cui agli atti di assenso rispettivamente ricevuti, concordano che l'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione, come previsto dall'art. 4, comma 6.1 dell'Accordo potrà essere incaricata, mediante separati atti convenzionali, di effettuare anche le attività di *project management* e di monitoraggio degli interventi.

## **Articolo 2**

(Attuazione)

1. I progetti *pilot* indicati dal presente Atto verranno attuati secondo le previsioni di cui all'art. 3 dell'Accordo, tenuto conto delle indicazioni contenute nel presente Atto e nel rispetto dei principi di devoluzione e di leale collaborazione nell'ambito dell'azione amministrativa.

2. In particolare, si terrà conto delle disponibilità indicate nel presente Atto per quanto concerne le risorse finanziarie, scientifiche, professionali e organizzative che potranno essere messe a disposizione dalle Parti, nonché l'impegno assunto da ciascuna delle Parti stesse sulla base delle rispettive competenze e funzioni amministrative.
3. Ciascuna delle Parti, inoltre, sin d'ora si impegna a designare uno o più componenti per il costituendo *Gruppo Territoriale* di cui all'art. 3 dell'Accordo, conferendo i poteri di rappresentanza che consentano di fornire le indicazioni, assensi ed impegni necessari ai fini della predisposizione del "*piano delle attività*".
4. Le Parti si riservano di integrare gli atti di assenso prestati, includendo ulteriori contributi o finanziamenti da Enti pubblici e privati anche in forma di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente. Tuttavia, l'ingresso di tali forme di partecipazione – anche solo finanziaria – dovrà essere previamente condivisa fra le Parti e con il Commissario Straordinario e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016.
5. Ove uno o più progetti *pilot* non venissero attuati in forza del presente Atto e dell'Accordo ad esso presupposto, ciascuna delle Parti potrà darvi attuazione anche forma autonoma, con risorse finanziarie, professionali e organizzative proprie.

### **Articolo 3**

#### *(Attività e ruoli delle Parti)*

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Atto e dell'Accordo, per come indicati negli atti di assenso resi dalle Parti stesse.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utili allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione di quanto previsto nel presente Atto e nell'Accordo ad esso presupposto.
3. Per quanto di competenza e nei termini e per le finalità indicati dal presente Atto, le Parti si impegnano ad ottemperare alle disposizioni contenute nel Decreto ed alle conseguenti indicazioni tecniche progettuali assunte nell'ambito del Gruppo Territoriale, collaborando, altresì, alla predisposizione del "*piano delle attività*" – tutti disciplinati dall'art. 3 dell'Accordo. Quanto precede, nei limiti delle competenze attribuite a ciascuna Parte e nel rispetto del principio di leale collaborazione finalizzato all'attuazione di quanto previsto nel presente Atto e nell'Accordo, per come indicati negli atti di assenso resi dalle Parti stesse.
4. In ottemperanza agli impegni assunti con il presente Atto, le Parti si impegnano a fornire tutti i documenti, atti, informazioni e, più in generale, a mettere a disposizione le risorse e competenze necessarie per dare attuazione ai progetti *pilot* come indicati nel precedente art. 1 e fatte salve le modificazioni di cui al successivo art. 4. In particolare, le Parti convengono di rispettare la programmazione finalizzata a dare attuazione ai progetti *pilot* stessi e – pertanto ed *inter alia* - a non ritardare o differire gli atti di rispettiva competenza, impegnandosi quindi a comunicare alle altre Parti, al Commissario Straordinario ed all'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016, ogni eventuale ostacolo o ragione di ritardo o difficoltà di attuazione.
5. In ottemperanza agli impegni assunti con il presente Atto, le Parti si impegnano, in particolare, a fornire ogni parere, atto di assenso o forma di intesa e collaborazione necessari – ove del caso e nel rispetto del proprio quadro di competenza – a formalizzare gli atti autorizzatori amministrativi ed eventuali accordi di programma previsti dagli articoli

14, 15 e 15-bis e 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

#### **Articolo 4**

*(Durata, recesso, risoluzione e modifiche dell'Atto)*

1. Il presente Atto avrà una durata complessiva di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione.
2. In prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
3. Il presente Atto, avente natura pattizia, può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. L'Atto potrà, inoltre, essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta. Sono, altresì, ammesse le modifiche ed integrazioni dei progetti pilot, come indicato al precedente art. 1, commi 3 e 4, nonché le modifiche ed integrazioni che verranno concordate con l'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione incaricata degli approfondimenti progettuali a norma del precedente art. 1, comma 5.
5. È fatta salva la facoltà delle Parti di interrompere le attività oggetto dell'Atto anticipatamente, previa comunicazione alle altre Parti da rendersi con un preavviso di 30 (trenta) giorni. La facoltà di revoca del provvedimento autorizzatorio, che ha dato corso alla sottoscrizione del presente Accordo deve essere esercitata nei modi e termini di cui all'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990.
6. È fatta salva, in ogni caso, una diversa determinazione della durata dell'Atto, derivante dall'anticipato esaurimento delle attività che vi sottendono o modifica/venir meno dell'interesse pubblico sotteso all'attività delle Parti (anche di una sola di esse), o viceversa, per effetto di eventuale proroga, da rendersi mediante scambio di comunicazioni formali, recanti in allegato un nuovo provvedimento autorizzatorio di contenuto coerente.
7. Fermo quanto sopra, le Parti possono recedere dal presente Accordo nel caso in cui intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dell'Accordo stesso e ne rendano impossibile o non sostenibile la sua prosecuzione.
8. Per l'eventualità di un recesso totale o parziale, ovvero di impossibilità sopravvenuta, o di interruzione per qualsiasi ragione ovvero anche di differimento delle attività di esecuzione del presente Atto, le Parti si impegnano sin d'ora a regolare con l'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione gli oneri in termini di comunicazione, flusso documentale, garanzie e gli impegni finanziari, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

#### **Articolo 5**

*(Oneri finanziari)*

1. Per l'attuazione del presente Atto non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, operando ciascuna Amministrazione secondo le norme che ne regolano il funzionamento.
2. Le Parti individueranno con apposite determinazioni dei rispettivi organi decisionali anche le risorse da destinarsi al Gruppo Territoriale di cui all'art. 3 dell'Accordo ed alla stipula delle convenzioni con l'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione di cui all'art. 4, comma 6.1 dell'Accordo stesso, nonché ad eventuali accordi o convenzioni con soggetti

terzi (es. *sponsor*, ecc.).

3. Le fonti di finanziamento dei progetti oggetto del presente Accordo sono quelle indicate negli atti di assenso prestati dalle Parti in coerenza con i rispettivi strumenti programmatori di spesa, nonché quelle ulteriori che potranno essere individuate dal Commissario Straordinario e quelle eventualmente rese disponibili nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2.4.

## **Articolo 6**

### *(Trattamento dati e riservatezza)*

1. Le Parti, si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con il presente Atto e con l'Accordo ad esso presupposto.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le Parti danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Le Parti inoltre confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento UE, il decreto legislativo n. 196 del 2003 nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Atto ed all'Accordo presupposto, saranno trattati per le sole finalità indicate nei medesimi, citati atti ed in modo strumentale all'esecuzione degli stessi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
4. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Atto e dell'Accordo presupposto, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

## **Articolo 7**

### *(Attività di comunicazione)*

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Atto ed all'Accordo presupposto, nonché alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, mediante comunicati stampa e/o qualunque altra forma di comunicazione, concordandone previamente i relativi contenuti attraverso i rispettivi Uffici competenti ed in accordo con il Commissario Straordinario e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016.

## **Articolo 8**

### *(Referenti delle Parti)*

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Atto, a seguito della sottoscrizione dello stesso, le Parti individueranno,

nell'ambito del personale interno, i referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all'esecuzione delle attività.

2. Ciascun Referente svolge funzioni di coordinamento e rappresentanza della Parte che lo ha designato, per tutto quanto occorra in relazione all'istruttoria, all'esecuzione ed alla definizione del presente Atto, assumendo – per quanto di ragione – le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 legge n. 241/1990.
3. Al Referente devono essere inoltrate tutte le comunicazioni inerenti al presente Atto e, del pari, egli sottoscriverà tutte le comunicazioni inerenti all'Atto, che promanano dalla Parte che lo ha designato.
4. I rapporti tra le Parti e con il Commissario Straordinario e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente, e comunque anticipatamente, per via telematica.
  - Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi che verranno individuati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti ed il Commissario Straordinario e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna e deve essere effettuata agli indirizzi che verranno individuati, anche per l'ufficio del Commissario Straordinario e del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016.
5. E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualsiasi variazione dei recapiti e dei riferimenti indicati.
6. E' onere dell'Agenzia del demanio – Direzione regionale Marche, riportare formalmente ogni avviso, notizia, adempimento, istanza ed onere afferente al presente Atto all'Agenzia del demanio quale parte originariamente stipulante l'Accordo, inviando ogni comunicazione a: [dg.spp.potsisma@agenziademanio.it](mailto:dg.spp.potsisma@agenziademanio.it), salvo comunicazione di un diverso recapito.

## **Articolo 9**

*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nell'Accordo ad esso presupposto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

## **Articolo 10**

*(Controversie)*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Atto e dell'Accordo ad esso presupposto, le Parti concordano di attivare preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 104/2010.



## **Articolo 11**

*(Efficacia e sottoscrizione dell'Atto)*

1. Il presente Atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'efficacia del presente Atto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

## **Articolo 12**

*(Oneri fiscali)*

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. n. 131 del 1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della Parte richiedente.
2. Ad ogni fine fiscale l'Atto si considera sottoscritto in Camerino il giorno 4 agosto 2023.
3. L'imposta di bollo, ove dovuta, è a carico delle Parti.

L.C.S.

**Il Commissario Straordinario**

**Sen. Guido CASTELLI**

---

**Agenzia del demanio**

**Direttore Dott.ssa Alessandra DAL VERME**

---

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno,  
Fermo e Macerata**

**Soprintendente Ing. Giuseppe LACAVA**

---

**Comune di Camerino**

**Sindaco Dott. Roberto LUCARELLI**

---

**Direzione Regionale Musei Marche**

**Direttore Dott. Luigi GALLO**

---

**Università degli Studi di Camerino**

**Rettore Prof. Claudio PETTINARI**

---